



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE INCLUSIONE SOCIALE
S. LAVORO, RAPPORTI SISTEMA CARCERARIO, LPU, PUC e CANTIERI DI LAVORO**

ATTO N. DEL 659

Torino, 24/10/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO	Francesco TRESSO
Chiara FOGLIETTA	Carlotta SALERNO
Paolo MAZZOLENI	Jacopo ROSATELLI
Gabriella NARDELLI	Rosanna PURCHIA
Giovanna PENTENERO	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CENTRO MEDIAZIONE DI TORINO IN CENTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA DI TORINO

Il Comune di Torino con deliberazione n. 3933, approvata dalla Giunta Comunale in data 23 giugno 1995 (mecc. 9504445/19), esecutiva dal 14 luglio 1995, aderiva al progetto sperimentale sulla riparazione previsto dal DGR n. 298-41168 del 30 novembre 1994, predisposto dalla Commissione Regionale tecnico consultiva disadattamento, devianza, criminalità, istituita ex art. 13 D.L.gs 272/89.

Nella stessa deliberazione veniva istituito il *Centro di Mediazione Penale Minorile*, nel corso degli anni trasformatosi in *Centro Mediazione di Torino*, gestito dalla Città.

In data 10 dicembre 1998, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 3081/98 (mecc. 9810804/19), esecutiva dal 31 dicembre 1998, approvava il Protocollo d'Intesa, stipulato in data 8 febbraio 1999,

tra la Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte e la Valle d'Aosta, il Comune di Torino, il Tribunale per i Minorenni di Torino e la Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, che prevedeva "l'attuazione del Progetto Riparazione e l'istituzione del Centro Pilota per la Mediazione penale con sede a Torino".

Il Protocollo d'Intesa del 1999 s'impegnava sia a descrivere il concetto di giustizia riparativa, sia ad esplicitare in modo dettagliato ed esaustivo le funzioni e i compiti attribuiti al Centro per la Mediazione utili alla realizzazione della medesima.

Il Protocollo d'Intesa attualmente in vigore, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 02348/019 del 03.11.2020, s'impegnava, rispetto alla giustizia riparativa, ad illustrare, all'art.1, i compiti e le funzioni delle istituzioni aderenti al medesimo (Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria, il Comune di Torino, il Comune di Novara, il Tribunale per i minorenni di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).

Gli atti sopra menzionati si impegnavano a descrivere la rete di attori istituzionali coinvolti nell'esercizio dei loro compiti, facendo emergere la necessaria e costante sinergia e il lavoro congiunto sviluppato, indispensabili nell'attuazione di interventi di giustizia riparativa e di giustizia di comunità.

Di conseguenza il Centro Mediazione di Torino, insieme alla Regione Piemonte, al Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Liguria, al Comune di Novara, al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ed al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, ha sviluppato negli anni un lavoro congiunto, al fine di rinnovare la collaborazione nell'ambito dell'attuazione di interventi di giustizia riparativa e di giustizia di comunità.

Lo scopo del Centro, fin dalla sua nascita, è l'attuazione delle indicazioni nazionali ed internazionali in tema di giustizia riparativa, di cui le varie forme di mediazione sono lo strumento principale, nei vari ambiti: penale, sociale, scolastico, con minori e con adulti.

Presso il Centro Mediazione di Torino opera un'equipe composta da diverse figure professionali, specificamente formate alla mediazione, nonché con studi a base giuridica, pedagogica, psicologica, sociologica, sociale.

Per giustizia riparativa si intende un modello di giustizia che vede coinvolti la vittima, l'autore del reato e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la ripresa o l'avvio di un dialogo tra le parti, la loro eventuale riconciliazione, la riparazione, anche simbolica, del danno ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Considerata la legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di giustizia riparativa, di mediazione e di sostegno alle vittime di reato, e in particolare:

- *Le regole minime concernenti l'amministrazione della giustizia per i minori (Regole di Pechino - O.N.U., 1986), che affermano la necessità del "ricorso a mezzi extragiudiziari" in qualsiasi stato e grado del procedimento, per evitare le "conseguenze negative di una procedura giudiziaria normale", indirizzando il minore verso le risposte al reato di tipo restitutivo/riparativo.*
- *La Raccomandazione n. R(92) 16 - Consiglio d'Europa, 1992 - relativa alle Regole Europee sulle*

Sanzioni e Misure alternative alla detenzione, laddove sancisce che tali misure devono perseguire lo scopo di sviluppare in chi ha commesso un reato il senso delle proprie responsabilità nei confronti della società e, in particolare, nei confronti delle vittime.

- *La Raccomandazione n.19 (99) - Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, anno 1999 - avente per oggetto la mediazione in ambito penale, che viene indicata come il "procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)".*
- *La Declaration of Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters - O.N.U., 2000 – che definisce riparativo ogni procedimento "in cui la vittima, il reo e/o altri soggetti o membri della comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla soluzione della questione emersa dall'illecito, spesso con l'aiuto di un terzo equo e imparziale".*
- *La Direttiva 2012/29 dell'Unione Europea del 25/10/2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sostituendo la decisione quadro 2001/220 GAI, e alla quale gli Stati membri devono dare applicazione entro il 2015.*
- *La Raccomandazione CM/Rec (2018) 8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla Giustizia Riparativa in materia penale.*
- *Il D.P.R. 22 settembre 1988 n.448 recante "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".*
- *Il Decreto Legislativo 2 ottobre 2018 n.121 recante "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni", e successive Linee di indirizzo del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.*
- *La legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004 n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento", il cui art.51 prevede la realizzazione delle politiche tese a ridurre la conflittualità sociale e a favorire l'elaborazione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova cultura sui problemi della devianza e della sicurezza e la promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione tra vittime e autori di reati.*
- *Il Decreto Ministeriale 17 novembre 2015, a seguito del quale è stato istituito, all'interno del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, l'Ufficio II con competenze specifiche in materia di promozione della giustizia riparativa e della mediazione, nonché di monitoraggio degli interventi su tutto il territorio nazionale.*
- *Le "Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato" emanate nel maggio 2019.*

Richiamata infine la c.d. "Riforma Cartabia" (Legge 27 settembre 2021, n.134) avente ad oggetto "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" (21G00146), come attuata dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che, oltre ad avviare una sostanziale rivisitazione delle modalità procedurali al fine di abbreviare i tempi dei processi, rafforza lo strumento della mediazione e della giustizia riparativa prevedendone l'utilizzo sistematico anche per i soggetti in età adulta. In particolare l'art. 63, sezione II, L. 134/21 prevede l'istituzione dei Centri per la Giustizia Riparativa istituiti presso gli Enti Locali e l'art.64 ne descrive la forma di gestione.

Vista l'evoluzione legislativa sopra riportata, espressione di una medesima evoluzione culturale, che vede nella Giustizia Riparativa un concetto cardine in tema di giustizia, di cui la mediazione è fondamentale strumento attuativo;

Evidenziato che il processo riorganizzativo in atto si pone in coerenza con l'art. 2 della Raccomandazione n. 19/1999 - Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, e con quanto previsto

dall'art. 55 della L. 134/2021 relativamente alle caratteristiche dei locali che ospitano Centri di Giustizia Riparativa, e che pertanto si compirà, a breve, il trasferimento della sede del Centro Giustizia Riparativa in Via Carlo del Prete 79, luogo ritenuto più idoneo a rappresentare un presidio di comunità all'interno di un territorio cittadino a rischio di conflittualità sociale;

Considerato il ruolo che il Centro Mediazione di Torino ha raggiunto a livello regionale, operando in diverse Province del Piemonte e in Valle d'Aosta, nonché il ruolo storico che ha avuto, essendo stato il primo a livello nazionale;

Ritenuto importante che il nome stesso del Centro evidenzi e chiarifichi l'evoluzione di cui sopra, cambiando la denominazione da "Centro Mediazione di Torino" a "Centro Giustizia Riparativa di Torino";

Atteso che tale ridenominazione rappresenti il primo passo di un processo evolutivo e di conseguente riorganizzazione del Centro, che vedrà coinvolti tutti gli interlocutori istituzionali previsti;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di cambiare la denominazione del "Centro Mediazione di Torino" in "Centro Giustizia Riparativa di Torino";
3. di conferire delega al Dirigente dei Servizi Lavoro, Rapporti Sistema Carcerario, LPU, PUC e Cantieri Lavoro l'incarico di seguire il processo evolutivo di riorganizzazione del Centro Giustizia Riparativa di Torino, procedendo alla stipula degli accordi necessari per la realizzazione dei servizi di giustizia riparativa con gli interlocutori istituzionali previsti dalla normativa vigente.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Giovanna Pentenero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Luca Giovanni Faccenda

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella